



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4/88231 del 17 ottobre 2017;
in vigore dal 31 ottobre 2017.

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag.	1
Art. 2 - Composizione	“	1
Art. 3 - Funzioni	“	1
Art. 4 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea	“	1
Art. 5 - Riunioni dell'Assemblea dei Sindaci	“	2
Art. 6 - Partecipazione alle sedute dell'Assemblea	“	2
Art. 7 - Pubblicità delle sedute	“	2
Art. 8 - Segreteria	“	3
Art. 9 - Norme di rinvio	“	3
Art. 10 - Entrata in vigore	“	3

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione della L. 56/2014 e dello Statuto provinciale, disciplina il funzionamento, i lavori e l'attività dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 2
Composizione

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte della provincia di Treviso.
2. In caso di impossibilità o impedimento, ciascun Sindaco può essere rappresentato dal Vice Sindaco con delega scritta.

Art. 3
Funzioni

1. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo e contribuisce a definire gli indirizzi relativi alle politiche di sviluppo e di crescita del territorio provinciale.
2. All'Assemblea dei Sindaci competono le funzioni previste dallo Statuto provinciale o dalla legge.

Art. 4
Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Provincia ed è convocata dallo stesso con invito scritto da far pervenire mediante mezzi informatici almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, prima di quello fissato per l'adunanza.
2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro un termine non superiore a venti giorni, quando ne facciano richiesta scritta, corredata dall'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto dei Sindaci o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale.
3. In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Provincia, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano per età.
4. Il Presidente definisce l'ordine del giorno dell'Assemblea e ne disciplina i lavori, rappresenta le decisioni dell'Assemblea nei confronti dei terzi e riveste le funzioni di coordinatore tra l'Assemblea dei Sindaci e il Consiglio provinciale.
5. In prima convocazione la seduta dell'Assemblea è valida qualora sia presente un numero di Comuni pari almeno alla metà dei Comuni compresi nella provincia e che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente. In seconda convocazione, che non può tenersi prima che siano decorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno due quinti dei Comuni che rappresentino almeno due quinti della popolazione complessivamente residente nella provincia.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che lo statuto o la legge non prescrivano una diversa maggioranza.
Le delibere che approvano o respingono lo Statuto ovvero modifiche statutarie devono essere adottate con i voti che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza (50% più uno) della popolazione complessivamente residente nella provincia.
7. Per la determinazione del numero degli abitanti residenti nei Comuni, si fa riferimento all'ultimo censimento ISTAT effettuato.

Art. 5

Riunioni dell'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede istituzionale dell'Ente o in sede diversa, nell'ambito del territorio provinciale.
2. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario Generale dell'Ente o, in sua assenza, il Vice Segretario Generale, con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Il Segretario Generale è responsabile della verbalizzazione delle sedute.

Art. 6

Partecipazione alle sedute dell'Assemblea

1. Le convocazioni dell'Assemblea sono comunicate ai Consiglieri, al fine di consentire la loro partecipazione alle riunioni. Il Consigliere che sia Sindaco di un Comune, non può, quando presente alla seduta, delegare il Vice Sindaco per la partecipazione all'Assemblea.
2. Su invito del Presidente possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i Sindaci di Comuni contermini di altra provincia o di altra regione per l'esame di argomenti di interesse comune nonché Parlamentari, rappresentanti delle Regioni, delle altre Province e delle forze sociali, economiche e sindacali per la trattazione di specifiche tematiche, nonché dirigenti e funzionari dell'Ente perché esprimano le loro valutazioni su argomenti che rientrano nella loro conoscenza professionale.

Art. 7

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche tranne che nelle ipotesi in cui si debbano esprimere giudizi e valutazioni relative a persone.
2. Il pubblico assiste alla seduta in un'apposita area riservata della sala. Il pubblico assiste in silenzio astenendosi da manifestazioni di approvazione o disapprovazione anche con l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa arrecare disturbo al regolare svolgimento delle sedute.

Art. 8
Segreteria

1. L'attività di segreteria amministrativa e organizzativa dell'Assemblea dei Sindaci è coordinata dal Segretario Generale della Provincia.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono firmate dal Presidente della Provincia o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano per età che ha presieduto la seduta e dal Segretario Generale.
3. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate all'albo pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi. Divengono esecutive a norma di legge. Dopo l'esecutività, a fini consultivi, vengono pubblicate sul sito dell'Ente.

Art. 9
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile, al regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.